



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

CALENDARIO ITTICO 2015

(Disposizione dirigenziale prot. num. 12153/2015)

(NB: le disposizioni di seguito elencate non sostituiscono la normativa vigente ma ne costituiscono una sintesi orientativa e parziale)

ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE (L.R. n. 11/2012 – art.14)

E' considerato esercizio della pesca ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche. La licenza di pesca, che autorizza l'esercizio della pesca sportiva o ricreativa, è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore, nonché la causale del versamento. La ricevuta deve essere esibita unitamente a un documento d'identità valido. La licenza di pesca è valida per tutto il territorio nazionale, secondo quanto previsto dalla legislazione statale in materia.

Nelle zone classificate "Acque di categoria D", i pescatori che intendono esercitare la pesca devono munirsi anche del tesserino regionale di pesca controllata per la registrazione delle catture di salmonidi e timallidi. Tali tesserini vengono rilasciati dai Comuni ove scorrono acque classificate in Zona "D"; tali Comuni si possono avvalere, per il rilascio, anche delle Associazioni piscatorie.

ATTREZZI E MODALITÀ DI USO CONSENTITI PER LA PESCA (R.R. 16.08.1993 n. 29)

- 1 Pesca nelle zone classificate "**A**". E' consentita con l'uso dei seguenti attrezzi e modalità:
 - a) da 1 a 3 canne, con o senza mulinello, collocate entro uno spazio di mt. 10, e ciascuna armata con non più di 3 ami;
 - b) 1 bilancella con lato massimo della rete di m. 1,50 montata su un palo di manovra. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 10. Durante l'uso della bilancella è proibito guardare, ranzare ed intorbidire l'acqua. E' inoltre proibito appendere la bilancella ad una fune che attraversi il corso dell'acqua. E' proibito l'uso della bilancella dove la massima larghezza dello specchio d'acqua è inferiore a m. 3 e la profondità è inferiore a m. 0,50;
 - c) 1 mazzacchera: l'ombrello per raccogliere le anguille deve essere di rete con maglie di lato non inferiore a mm 8;
 - d) 1 lenza a mano, con 1 o più ami. L'attrezzo può essere usato soltanto da fermo o da natante;
 - e) bilancia con lato massimo della rete non superiore a m. 6, montata su palo di manovra; il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 20; all'interno di detta rete è consentita l'applicazione di una fissetta di lato non superiore ad un terzo del lato massimo della rete e con maglie di lato non inferiore a mm. 10.;
 - f) dirlindana o piacentina: (rete a bilancia montata su natante);
 - g) bilancione fisso: previa autorizzazione della Provincia.

- 2 Pesca nelle zone classificate "**B**". E' consentita con l'uso dei seguenti attrezzi e modalità:
 - a) da 1 a 3 canne, con o senza mulinello, munite ciascuna con non più di 3 ami, collocate entro uno spazio di mt. 10;

b) 1 bilancella con lato massimo della rete di mt. 1,50 montata su un palo di manovra la cui lunghezza non può superare i mt. 10. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 10; Durante l'uso della bilancella è proibito guardare, ranzare ed intorbidire l'acqua. E' inoltre proibito appendere la bilancella ad una fune che attraversi il corso dell'acqua. E' proibito l'uso della bilancella dove la massima larghezza dello specchio d'acqua è inferiore a m. 3 e la profondità è inferiore a m. 0,50.

c) 1 mazzacchera: l'ombrello per raccogliere le anguille deve essere di rete con maglie di lato non inferiore a mm 8;

d) da 1 a 3 lenze a mano, con non più di 3 ami ciascuna;

3 Pesca nelle zone classificate "C":

Ad ogni pescatore è consentito esercitare la pesca con 1 canna armata con amo, con o senza mulinello. E' consentita la pesca al lancio con esca artificiale o con moschera o camolera, con non più di 3 ami.

4 Pesca nelle zone classificate "D":

E' consentito l'uso di:

☉ 1 canna con o senza mulinello, munita di non più di 1 amo, usata con esca naturale o artificiale;

☪ 1 canna con o senza mulinello, munita di non più di 3 ami, usata con esche artificiali (moschera o camolera);

☿ una canna con mulinello munita di 1 ancoretta usata con esca "artificiale".

Nell'esercizio della pesca è vietata la detenzione e l'uso della larva di mosca carnaria e delle uova di salmone, ed è vietato ogni tipo di pasturazione.

5 Pesca nelle "acque di bonifica"

Valgono i medesimi regolamenti previsti per le zone omogenee B e C e gli attrezzi vanno usati solo da riva.

PERIODI DI PESCA (R.R. 16.08.1993 n. 29)

- Nelle zone con acque classificate "D" è vietato l'esercizio della pesca ad ogni specie ittica durante il periodo compreso tra le ore 19 della prima domenica di ottobre e le ore 5 dell'ultima domenica di marzo.
- In tutte le acque interne provinciali è vietata la pesca alle seguenti specie ittiche, di crostacei e di anfibi nei periodi sotto riportati:

| SPECIE ITTICA | PERIODO DI DIVIETO (GIORNO / MESE) |
|---|------------------------------------|
| Barbo (<i>Barbus barbus plebejus</i>) | 1/4 - 31/5 |
| Barbo canino (<i>Barbus meridionalis</i>) | tutto l'anno |
| Carpa (<i>Cyprinus carpio</i>) | 15/5 - 30/6 |
| Cavedano (<i>Leuciscus cephalus cabeda</i>) | 15/3 - 30/6 |
| Cheppia o Alosa (<i>Alosa fallax.</i>) | tutto l'anno |
| Gambero di fiume (<i>Austropotamobius italicus</i>) | tutto l'anno |
| Ghiozzo padano (<i>Padogobius martensii</i>) | tutto l'anno |
| Granchio di fiume (<i>Potamon fluviatile</i>) | tutto l'anno |
| Lasca (<i>Chondrostoma genei</i>) | tutto l'anno |
| Luccio (<i>Esox lucius</i>) | 15/12 – 15/5 |
| Persico reale (<i>Perca fluviatilis</i>) | 1/4 – 31/5 |

| | |
|--|--|
| Rane verdi (<i>Rana sp.</i>) | tutto l'anno |
| Salmerino alpino (<i>Salvelinus alpinus</i>) | tutto l'anno |
| Scazzone (<i>Cottus gobio</i>) | tutto l'anno |
| Storione cobice (<i>Acipenser naccarii</i>) | tutto l'anno |
| Storione comune (<i>Acipenser sturio</i>) | tutto l'anno |
| Storione ladano (<i>Huso huso</i>) | tutto l'anno |
| Temolo (<i>Thymallus thymallus</i>) | 1/10 – 31/5 |
| Tinca (<i>Tinca tinca</i>) | 15/5 – 30/6 |
| Trota fario (<i>Salmo trutta trutta</i>) | dalle ore 19 della prima domenica di ottobre e le ore 5 della ultima domenica di marzo |
| Vairone (<i>Leuciscus souffia</i>) | 15/3 - 30/6 |

Le specie ittiche non menzionate in tabella non godono di alcun periodo di divieto di pesca

DIVIETI (Art. 12 L.R. n. 11/2012)

1. L'esercizio della pesca è vietato:

- a) nelle zone di ripopolamento e frega, nelle zone di protezione integrale, nelle zone di protezione delle specie ittiche e nelle eventuali zone sottoposte a ricerca scientifica, secondo tempi e modalità stabilite nell'atto istitutivo;
- b) nelle acque private, senza il consenso del proprietario;
- c) in ogni altra zona in cui sia stato vietato.

2. È inoltre vietata la pesca:

- a) delle specie individuate con apposito provvedimento della Giunta regionale;
- b) con le mani, subacquea e nelle acque ghiacciate;
- c) con sostanze esplosive, tossiche, anestetiche o inquinanti;
- d) con l'impiego di corrente elettrica o fonti luminose;
- e) tramite la pasturazione con sangue ovvero con miscele o parti di organi contenenti sangue;
- f) con l'utilizzo di esche di pesci vivi o morti;
- g) con la disponibilità di esche, o pasture pronte all'uso, in quantità superiore o di tipologia diversa da quelle consentite;
- h) con reti o altri attrezzi ad esclusione della canna e della lenza a mano, a meno di quaranta metri a monte e a valle da passaggi di risalita per i pesci, da griglie o da strutture similari, dalle macchine idrauliche, dalle cascate, a monte e a valle dei mulini e dalle opere di difesa dei ponti e dalle dighe di sbarramento;
- i) a strappo con canna o lenza a mano armate di ancoretta anche se priva di esca;
- j) prosciugando o divergendo i corsi d'acqua;
- k) ingombrando i corsi d'acqua con opere stabili, quali ammassi di pietre, di rami, o altri beni o oggetti che ne impediscano il regolare deflusso;
- l) con reti occupando più della metà dei corsi d'acqua, fatta eccezione per i corsi e per i bacini ove si pratica l'allevamento del pesce a fini economici.

3. Il lago Monte Acuto ricade in Zona 1 del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano e pertanto, ai sensi delle norme di salvaguardia allegate al decreto istitutivo del Parco (D.P.R. 21 maggio 2001), non vi è consentito pescare.

4. Nei tratti di rispetto di cui alla lettera h) del comma 3, possono esercitare la pesca, previa apposita autorizzazione rilasciata dall'Ente territorialmente competente, i portatori di handicap o grandi invalidi che, per effetto delle loro condizioni fisiche, non possono percorrere le rive dei corsi d'acqua.

5. È fatto altresì divieto di abbandonare esche, pesce o rifiuti lungo i corsi e gli specchi d'acqua o nelle immediate vicinanze.

ORARI DI ESERCIZIO DELLA PESCA (Delib.G.R. n. 3544/93)

L'esercizio della pesca nelle acque interne delle zone classificate "A" non è soggetto a limitazione di orario. Nelle acque di altra categoria, fermi restando gli specifici periodi di divieto per le singole specie, la pesca è consentita secondo gli orari sotto indicati:

- a) dal 1 gennaio al 28 febbraio: dalle ore 7 alle ore 18;
- b) dal 1 marzo al 30 aprile: dalle ore 5 alle ore 19;
- c) dal 1 maggio al 31 maggio: dalle ore 4 alle ore 20;
- d) dal 1 giugno al 31 agosto: dalle ore 4 alle ore 21;
- e) dal 1 settembre al 31 ottobre: dalle ore 5 alle ore 19;
- f) dal 1 novembre al 31 dicembre: dalle ore 7 alle ore 18.

Durante il periodo in cui vige l'ora legale, devono essere effettuati gli spostamenti di orario stabiliti dalla legge istitutiva.

Per la sola pesca dell'Anguilla e del Pesce gatto, consentita esclusivamente con l'uso della canna, nei tratti dei corsi d'acqua compresi nelle Zone "B" e nelle acque di bonifica, il termine della giornata di pesca è stabilito alle ore 24.

Durante la pesca notturna dell'Anguilla e del Pesce gatto è vietata la detenzione di altre specie ittiche ad esclusione delle specie alloctone.

Misure minime per i pesci di cui è consentita la cattura

In tutte le acque provinciali è vietata la detenzione di esemplari di fauna ittica con lunghezza totale in cm inferiore a quella sotto indicata

| SPECIE ITTICA | MISURA MINIMA (cm) |
|--|---|
| Anguilla (<i>Anguilla anguilla</i>) | 30 |
| Barbo comune (<i>Barbus barbus</i>) | 16 |
| Carpa (<i>Cyprinus carpio</i>) | 30 |
| Cavedano (<i>Leuciscus cephalus</i>) | 16 |
| Cefalo (<i>Mugil cephalus</i>) | 20 |
| Ghiozzo go (<i>Gobius ophiocephalus</i>) | 12 |
| Luccio (<i>Esox lucius</i>) | 60 |
| Muggini (<i>Liza ramado</i> , <i>Liza saliens</i> , <i>Liza aurata</i> , <i>Chelon labrosus</i>) | 20 |
| Persico trota (<i>Micropterus salmoides</i>) | 16 |
| Persico Reale (<i>Perca fluviatilis</i>) | 16 |
| Pigo (<i>Rutilus pigus</i>) | 18 |
| Salmerino alpino (<i>Salvelinus alpinus</i>) | 25 |
| Temolo (<i>Thymallus thymallus</i>) | 28 |
| Tinca (<i>Tinca tinca</i>) | 30 |
| Trota fario (<i>Salmo trutta trutta</i>) | 22 cm; 25 cm nelle ZRSP della zona "D"; 30 cm nella "Zona Trofeo" del Fiume Secchia |

Le specie ittiche non menzionate in tabella non godono di misura minima

- Gli esemplari catturati di misura inferiore a quella consentita, esclusi quelli delle specie alloctone, devono essere immediatamente rimessi in acqua con ogni cautela (procedendo altresì alla rescissione della lenza qualora la slamatura appaia pericolosa per la loro sopravvivenza).
- La rescissione della lenza è obbligatoria in caso di cattura di salmonidi.
- E' consentita la deroga alla rescissione della lenza nel caso di utilizzo di esca di tipo artificiale.
- E' vietata la reimmissione in acqua degli esemplari catturati appartenenti a specie alloctone.

PROVVEDIMENTI DI TUTELA DELLA FAUNA ITTICA

- Nelle acque di "Categoria D" delle ZRSP l'apertura della pesca è posticipata al 1° Maggio
- La pesca nei laghi Cerretano, Pranda, Scuro e Le Gore apre il 1° maggio. E' consentita la cattura e la detenzione di massimo cinque trote di 22 cm.
- Nel Lago dei Pini, in Comune di Casina, è vietato l'utilizzo e la detenzione della larva di mosca carnaria.
- Divieto di asporto dai luoghi di pesca del Gambero rosso della Louisiana vivo (*Procambarus clarkii*)
- E' vietato in tutto il territorio provinciale il trasporto di pesci e/o crostacei vivi, comprese le loro uova, senza specifica autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio provinciale.

Tale divieto non si applica: a) per le forniture di pesce vivo autoctono acquistate dai gestori di laghi di pesca sportiva a pagamento; b) per le forniture acquistate dalla Amministrazione provinciale e dalle Associazioni alieutiche destinate esclusivamente ai ripopolamenti delle acque pubbliche; c) per il trasporto della fauna ittica in difficoltà che viene recuperata dalle Associazioni alieutiche nel corso dei loro interventi previsti negli accordi con l'Amministrazione provinciale. Il pesce acquistato deve provenire da allevamenti ittici autorizzati ed essere accompagnato da certificato di idoneità sanitaria.

LIMITI QUANTITATIVI (Delib.G.R. n. 3544 del 1993)

- La pesca ai salmonidi è limitata, nella giornata, a non più di 5 esemplari per pescatore.
- La pesca dei timallidi è limitata, nella giornata, a non più di 2 esemplari per pescatore.
- Le catture di salmonidi e di timallidi devono essere immediatamente annotate sull'apposito tesserino, che deve essere utilizzato nelle zone classificate "D" ai sensi dell'art. 15 della L.R. n.11/2012.
- Limite quantitativo di pesca per il **Vairone** (*Leuciscus souffia*) fissato in cinquanta (50) esemplari al giorno per pescatore, in tutte le acque provinciali.
- Limite di cattura di un solo esemplare di **Luccio** (*Esox lucius*) e di **Tinca** (*Tinca tinca*) al giorno per pescatore, di misura non inferiore a 60 cm (Luccio) e 30 cm (Tinca).
- Il pescatore sportivo non può comunque catturare giornalmente pesci in quantità superiore a quelle sottoindicate:

- **ZONA "A"** **Kg 7**
- **ZONA "B"** **Kg 4 in tutte le acque**
- **ZONA "C" e "D"** **Kg 3 (compresi i salmonidi e i timallidi)**

E' fatta deroga ai limiti predetti quando il peso viene superato a causa dell'ultimo esemplare catturato. Gli esemplari appartenenti a specie alloctone non concorrono alla formazione dei quantitativi sopraddetti.

- Il limite quantitativo di detenzione e di uso **delle esche e delle pasture** è fissato nelle quantità sotto indicate:
 - **ZONA "A"** **Kg 7 nelle acque fluenti; Kg 5 nelle acque di bonifica.**
 - **ZONA "B"** **Kg 4 in tutte le acque.**
 - **ZONA "C"** **Kg 1 in tutte le acque.**
 - **ZONA "D"** **Nessuna pasturazione è consentita.**

ZONE DI TUTELA DELLA FAUNA ITTICA (Art. 10 L.R. n. 11/2012)

ZONE DI RIPOPOLAMENTO E FREGA (Z.R.F.)

Acque di categoria “A” e “B” e acque di bonifica

Comune di Campegine

- Canale di Risalita, dal ponte di via Volontari della Libertà allo sbarramento Saracchi;
- Canale di Risalita, dal Ponte di Via Casetto a monte, fino all'impianto di sollevamento del Bacino Valle Re.

Comune di Novellara

- Canale allacciante Cartoccio, dal ponte Pascolone al ponte della strada Vittoria.

Canali di scarico dei Fontanili di Corte Valle Re

- Nella Zona di Valle Re compresa fra l'Invergiaga, il Fossone Monsignore, l'Autostrada del Sole ed il cavo Cava, è fatto divieto assoluto di pesca con qualsiasi attrezzo.

Comune di Rubiera

- Nelle Casse di Espansione del F. Secchia, in acque di categoria B, è vietata la pesca a tutte le specie ittiche lungo le sponde degli isolotti. Negli invasi posti a sud della ex strada camionabile è vietata la pesca oltre le boe di demarcazione poste a trenta metri dalla sponda;
- Nel F. Secchia è vietata la pesca, in acque di categoria B, all'altezza delle casse di espansione, da 50 metri a valle a 50 metri a monte della traversa, da 50 metri a monte a 50 metri a valle dal ponte dei Boccalotti e da 50 metri a valle del manufatto della ferrovia Milano-Bologna, a monte fino al metanodotto SNAM.

Acque di categoria “C” e “D”:

Comune di Busana

- Torr. Talada (Rio Gorgone), dalla foce alle origini;
- Torr. Casalecchio (Rio Frassinédolo), dalla foce nel T. Talada alle origini;

Comune di Busana-Collagna

- Rio Collagna, Rio Riccò e Rio Rondino nei tratti che vanno dalla confluenza nel Fiume Secchia fino a 200 metri a monte;

Comune di Canossa

- Torr. Campola dal Mulino di Votigno fino al ponte per la strada di Cavandola;

Comune di Carpineti

- Torr. Tresinaro nel tratto tra la briglia in Località Lanterna fino al ponte delle Volpi.

Comune di Casina

- Torr. Crostolo, dal ponte sulla strada per Cologno al ponte in località La Bettola;
- Fosso della Culada, dalla foce nel T. Crostolo alle origini;
- Torr. Tassobbio dalla sorgente, sotto il Monte Le Borelle fino alla confluenza con il Rio Poncemma.

Comune di Castellarano

- F. Secchia, da 100 m a valle a 50 m a monte del ponte della Veggia;
- F. Secchia, da 50 m a valle a 50 m a monte della diga di Castellarano;
- F. Secchia, località Ancora, da 100 m a valle dello sbarramento al ponte nuovo della tangenziale per Sassuolo.

Comune di Castelnovo Monti

- Rio Spirola, dalla foce nel F. Secchia alle origini;
- Rio Maillo, dalla confluenza col Rio Villaberza fino a 300 m a valle e fino al Borgo Maillo a monte;
- Rio Villaberza, dalla confluenza con il Rio Maillo al ponte della strada comunale Castelnovo Monti – Villaberza in località Fontanabona.

Comune di Collagna

- Rio Acquabona, dalla foce nel fiume Secchia alle origini;
- Rio Barco, dalla foce nel F. Secchia alle origini;
- Torr. Riarbero in località Ferriere, da 50 metri a monte fino a 100 m a valle della scala di risalita;

Comune di Ligonchio

- Canale della Pedrina, dalla foce nel T. Ozola alle origini;
- Torr. Ozola, dalla seconda briglia a valle del ponte della strada per la Bargetana, in località "Forcone", alle origini, compresi, gli affluenti ed il Lago della Bargetana.

Comune di Ramiseto

- Rio Scuro, dalla foce nel T. Liocca alle origini.
- Rio Varvilla, dalla foce nel Rio Selettola alle origini, affluenti compresi.
- Torr. Liocca dal ponte Vidici alla confluenza con il Rio Fontanelle.

Comune di S. Polo D'Enza

- Canale di S.Polo, dalla località Cornacchia a monte fino a S.Polo.

Comune di Villa Minozzo

- Fonti di Poiano, dalla foce nel F. Secchia alle sorgenti;
- Torr. Prampola, dal ponte sulla S.P. 59 per Sologno alle origini;
- Rio Arati, dalla strada per Pianvallese alle origini;
- Rio Torlo, dal ponte della Segheria Abetina Reale alle origini;
- Rio Spezie, dalla confluenza con Rio Candia alle origini;
- Rio Rumale, dalla strada Roncofrapano – Civago alle origini;
- Torr. Dolo, 50 m a valle e 50 m a monte della scala di risalita in località ponte delle Volpi (SP 61);
- Riaccio delle Forbici, dalla confluenza nel T. Dolo alle origini, affluenti compresi;
- Fosso Pra Gherardo, dalla confluenza nel Rio Lama alle origini.

ZONE DI PROTEZIONE INTEGRALE (Z.P.I.)

Acque categoria "C":

Comuni di Casina – Canossa

- Torr. Campola, dal ponte della strada di Votigno alle origini, affluenti compresi.

ZONE A REGIME SPECIALE DI PESCA (Z.R.S.P.)

Acque di categoria "B"

CARP-FISHING

E' consentita la pesca notturna alla Carpa con la tecnica del carp-fishing, senza limite di orario, esclusivamente nelle zone sotto elencate:

- tutto il Cavo Fiuma (Canale Derivatore e Cavo parmigiana Moglia) Comuni di Boretto, Gualtieri Guastalla, Reggiolo;
- Canale Allacciante Cartoccio (dal bacino Cartoccio ai Torrioni) Comune di Novellara
- ex. Cava di Ghiarole, sul Torr. Enza, in località Ghiarole di Brescello

Durante la pesca notturna alla Carpa, con il sistema del Carp-fishing, nelle acque sopra elencate valgono le seguenti disposizioni:

- il limite quantitativo delle pasture è quello valido per le acque di ZONA "B";
- è consentito l'uso di sole esche vegetali;
- è consentito unicamente l'uso di massimo tre (3) canne;

- è obbligatorio il rilascio del pescato;
- è obbligatorio l'uso di un guadino capiente e di un materassino adeguato sul quale appoggiare il pescato per eseguire le operazioni di slamatura;
- è vietato l'uso di qualsiasi tipo di imbarcazione;
- è vietato l'uso di sacche di mantenimento;
- è vietata l'attività di pesca notturna, col sistema del Carp-fishing, nel periodo che va dal 15 maggio al 30 giugno di ogni anno;
- è vietata la pesca e la detenzione di qualsiasi altra specie ittica eccetto le specie alloctone;
- è vietato intralciare l'azione di pesca di altri pescatori;
- è vietato lasciare rifiuti sul posto di pesca.

Acque di categoria "C":

- Nel **Bacino di Gazzano Fontanaluccia** (Comune di Villa Minozzo) la pesca è consentita dalle ore 5 dell'ultima domenica di marzo alle ore 19 della prima domenica di ottobre.
- Nel **Torr. Tresinaro**, dal ponte della Chiesa di Viano alle sorgenti, compreso gli affluenti (Comuni di Viano/Carpineti/Baiso), e nel **Torr. Enza**, dal ponte del Pomello alla confluenza con il Torr. Cedra, (Comuni di Vetto/Ramiseto), la pesca è consentita dall'ultima domenica di marzo alla prima domenica di ottobre. Divieto di pasturazione, d'uso e di detenzione della larva di mosca carnaria e delle uova di salmone.
- Nel **Fiume Secchia**, tra il Ponte Gatta e il Ponte Pianello: in questo tratto la pesca è consentita tutto l'anno e secondo le norme che regolamentano la pesca in Zona D (vige il divieto di pasturazione, d'uso e di detenzione della larva di mosca carnaria e delle uova di salmone). Nel tratto compreso dalla confluenza delle acque salse al Ponte Gatta è possibile organizzare ed effettuare gare di pesca alla trota con immissione controllata di trote fario

Acque di categoria "D":

- Nel **Torr. Ozola** a monte della Presa ENEL della Centrale di Predare (affluenti compresi), fino alla seconda briglia sita a valle del ponte della strada per la Bargetana (a monte del Bacino di Presa Alta) - Comune di Ligonchio;
- Nel **Rio Piella** dalla strada per Pian Vallese alle origini - Comune di Villa Minozzo;
- Nel **Torr. Liocca** e affluenti compresi (esclusa la Zona No Kill);
- Nel **Torr. Enza** a monte della confluenza con il Torr. Liocca, affluenti compresi e fino alle origini;
- Nel **Torr. Secchiello** a partire dalla prima briglia a monte del ponte della Governara, tutto il bacino sino alle origini (affluenti compresi);
- Nel **Rio Ozoletta**, dal ponte di Casalino alle origini;
- Nel **Rio Samagna**, dalla foce nel Rio Ozoletta alle origini;
- Nel **Rio Guadarolo**, dalla presa dell'Enel a monte fino alle origini;
- Nel **Torr. Lucola**, dalla Strada Provinciale "Ligonchio-Villa Minozzo" alle origini (SP 59):

è consentita la cattura di un massimo di tre (3) esemplari di Trota fario di misura minima non inferiore a 25 cm di lunghezza totale. Inoltre è obbligatorio l'impiego dell'amo singolo, senza ardiglione o con ardiglione schiacciato, anche per le esche artificiali (è fatta salva la possibilità di utilizzo di tre artificiali per lenza).

Inoltre:

- Nel **Canale Cerretano**, nel tratto compreso tra il Lago del Cerreto e il Lago Pranda, affluenti compresi, **la pesca è consentita dal 1° maggio fino alla prima domenica di ottobre. E' permessa la cattura e la detenzione di cinque trote fario di misura minima di 22 cm.**
- Nel **Torr. Enza** dal limite inferiore della Zona D (Ponte di Selvanizza) alle origini è consentita la

pesca esclusivamente con amo singolo, senza ardiglione o con ardiglione schiacciato, sia con esche naturali che artificiali.

Z.R.S.P. ZONE NO KILL

Acque di categoria "C":

Nel **F. Secchia** nel tratto che va dal ponte di Cavola a scendere fino al terzo ponte (quello posto subito a monte della confluenza col Torr. Dorgola);

Acque di categoria "D":

- Nel **F. Secchia**, dalla S.P. 91 Collagna-Vaglie a monte fino a Ponte Bosco (a valle della confluenza con il Torr. Biola)
- Nel **Torr. Ozola** nel tratto compreso tra la diga di Presa Alta e duecento metri a valle del ponte S.P.93 Ligonchio –Villaminozzo;
- Nel **Torr. Riarbero** dalla confluenza nel Secchia a monte fino a Ponte Pietra (Comune di Collagna);
- Nel **Torr. Liocca**, dal ponte del Mulino di Cecciola fino al ponte della S.P.15 per il Passo del Lagastrello (Comune di Ramiseto):

è **obbligatorio** il rilascio immediato del pescato, l'impiego delle sole esche artificiali (mosca e spinning), con amo singolo senza ardiglione o ardiglione schiacciato (è fatta salva la possibilità di utilizzo di tre artificiali per lenza ed è vietato l'utilizzo dell'ancoretta), la slamatura dei pesci va effettuata in acqua e con mani bagnate. E' vietata inoltre la detenzione di fauna ittica esclusa quella alloctona.

Z.R.S.P. ZONE A TROFEO

Acque di categoria "D":

- Nel **F. Secchia**, nel tratto posto a monte della "Zona No Kill" del Secchia e Rioarbero, in Comune di Collagna, affluenti compresi, escluso il tratto del Canale Cerretano compreso tra il Lago del Cerreto e il Lago Pranda, (Sottobacino 06G, laghi esclusi);
- Nel **Torr. Ozola** nel tratto tra il bacino di Presa Alta e la seconda briglia a valle del ponte sulla Strada Bargetana;
- Nel **Torr. Rio Rimale** (affluente del Torr. Ozola) tutto il bacino fino alle origini;
- Nel **Torr. Dolo** a partire dal ponte sulla Strada Prov. n.9 Civago-Piandelagotti, tutto il bacino fino alle origini (affluenti compresi):

è **consentita** la cattura e la detenzione di una sola trota fario della misura minima di 30 cm. E' obbligatorio l'impiego di amo singolo privato dell'ardiglione o con ardiglione schiacciato, sia per le esche naturali che per quelle artificiali. E' vietato l'uso dell'ancoretta.

ZONE VIETATE ALLA PESCA (Art. 12 L.R. n. 11/2012)

1) Divieto di pesca permanente in acque di categoria "A" e "B":

Comune di Boretto

- nel derivatore Fiuma a meno di 40 m a valle del Ponte dei Pescatori (o Ponte di Via Goletto);

Comune di Campegine

- ad una distanza inferiore a 40 m a monte e a valle del Bacino Cà Matta, nel Canale di risalita;
- ad una distanza inferiore a 40 m a monte e a valle della Botte Canale di Caprara, in corrispondenza di via F.lli Cervi;
- ad una distanza inferiore a 40 m a monte e a valle della Botte Monsignore-Campeginina, in località Valle Re;

Comune di Castelnuovo Sotto

- ad una distanza inferiore a 40 m a monte e a valle della Botte Canale Campeginina, strada Casanova
- nei canali San Savina e Guartirolo, a meno di 40 m a monte e a valle della ex S.P. Cadelbosco Sopra-Castelnuovo Sotto;

Comune di Gualtieri

- ad una distanza inferiore a 40 m a monte e a valle delle Botti Canale Canalina, Impero e Fiuma, in località Casella Bianca;

Comune di Guastalla

- Bugno del Crostolo Vecchio, Lago del Valsorag e Laghetto Rambelli, nella golena del Po, in acque di categoria "A".

Comuni di Guastalla-Gualtieri

- In località Torrioni, nel Canale Derivatore (Fiuma) e nell'allacciante Cartoccio ad una distanza inferiore a 40 m a monte delle chiaviche ed a valle dei sifoni.

Comune di Novellara

- Canale Borgazzo, dalla chiavica di presa del Canale Terzo al ponte ferroviario Reggio E. – Guastalla
- ad una distanza inferiore a 40 m a monte e a valle del Bacino tra il canale allacciante Cartoccio e il Canale Terzo;
- nel Canale Bondeno ad una distanza inferiore a 40 m dalla chiavica con il Canale allacciante Cartoccio e 40 m a monte e a valle del Ponte Briciole;
- Condotto Casalettone, lungo tutto il condotto;

Comune di Poviglio

- ad una distanza inferiore a 40 m a monte e a valle della Bacino Cà Piana, nel canale di risalita.

Comune di Rolo

- Canale Derivatore (Fiuma), da 30 metri a monte dei fili dell'alta tensione, fino a 30 metri a valle del ponte dell'autostrada del Brennero.

2) Divieto di pesca con la bilancella e di effettuare gare di pesca in acque di categoria "A"

Comune di Guastalla

- Nei bacini denominati Sassata, Bugno della Margherita, Lanca della Crostolina, Lanca degli Spini, Salsòn, Lanca degli Ontani e Bugno di Flori.

3) Divieto di pesca con la bilancella ad una distanza inferiore a 40 m dai sottostanti manufatti che rappresentano ostacoli alla risalita della fauna ittica:

Comune di Guastalla

- Canale Derivatore (Fiuma), in località ponte Pietra, a monte e a valle delle chiaviche.

4) Divieto di pesca con la bilancella ad una distanza inferiore a 10 m

- Da tutti i manufatti che non rappresentano ostacoli alla risalita della fauna ittica.

5) Divieto di pesca con la bilancella

Comune di Boretto

Canale Derivatore (Fiuma), dalla ferrovia Parma-Suzzara al ponte Pescatori (Ponte Goletto).

Comune di Brescello

- Canalazzo di Brescello, da ponte Alto allo scarico nel Torr. Enza.

Comuni di Brescello-Poviglio

- Canale Godezza, dal ponte della strada Cispadana fino al Cavetto.

Comune di Campagnola

Canale Borgazzo da Fossa Mana a Cavo Naviglio;

Comune di Campegine

Canale di risalita, dal bacino Cà Matta allo sbarramento Saracchi (impianto idrovoro sulla strada Campegine-Castelnovo Sotto);

Comuni di Campegine-Castelnovo Sotto

- Canale Gualtirolo, dalla Fossaccia Monsignore al ponte della strada Cadelbosco Sopra-Castelnovo Sotto.

Comune di Castelnovo Sotto

- Canale S.Savina, dal ponte Via Traghetino allo scarico nel Cavo Cava.

Comune di Gualtieri

- Canale Canalina, dalla chiavica Luce al ponte confluenza del Canale Impero.

Comune di Novellara

Canale allacciante Cartoccio, dal Bacino Cartoccio alla strada Vittoria.

Comune di Rio Saliceto

- Canale di Rio, dalle origini fino a Via S. Ludovico.

Comuni di Rio Saliceto-Fabbrico

- Collettore Acque Basse Modenesi, dal bacino Brunoria alla Strada Righetta.

Comuni di Poviglio-Campegine

Canale Casalpò, dalla confluenza con il canale di Risalita (Campeginina) fino al ponte di Via Bertona (tratto di circa 1 Km).

Comune di Reggio Emilia

- Canale Ronchi, dalla confluenza con il Torr. Rodano a Via Spagni.

6) Divieto di pesca in periodo invernale

Nei canali di bonifica, **ad esclusione delle acque di cui al punto 5)**, la pesca è vietata con tutti gli attrezzi dalle ore 18 dell'ultima domenica di novembre alle ore 5 della prima domenica di marzo.

7) Riserva Naturale Orientata “Casse d’Espansione del Secchia”

Oltre a quanto riportato nelle leggi e norme regionali, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, n°145 del 25/10/2010, il Regolamento della Riserva Naturale Orientata “Casse di espansione del fiume Secchia” il cui art. 16 introduce delle prescrizioni all’attività di pesca all’interno della Riserva. (Per info e/o chiarimenti rivolgersi alla sede del Consorzio **0522 627902 – 348 5219711** - info@parcosecchia.it)

AREE DI PESCA REGOLAMENTATA (Art. n.20 L.R. 12/2011)

La Provincia potrà istituire con separati atti aree di pesca regolamentata in zone di particolare rilevanza turistica il cui accesso sarà subordinato al rilascio di permessi a pagamento.

(NB: per quanto non espressamente regolamentato dal presente atto, valgono le norme regionali sulla pesca nelle acque interne.)

Reggio Emilia , 04/03/2015

Per ulteriori approfondimenti:

<http://www.provincia.re.it>

<http://www.fipsas.re.it>

<http://www.parcoappennino.it/index.php>

<http://www.regione.emilia-romagna.it/temi/agricoltura/pesca-sportiva>